

**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE SCUOLA/COMUNE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO AI SENSI DELL'ART. 114 DEL T.U. 297/1994, COSÌ COME SOSTITUITO DAL DL 15.09.2023, N. 123 (DECRETO "CAIVANO") CONVERTITO CON L. 159/2023**

**TRA:**

**- Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso (C.F. 80015150271), con sede in Via Cal di Breda, 116 - Edificio 4, 31100 TREVISO, rappresentata dalla Dirigente Barbara Sardella, che agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente ed ivi per la carica domiciliato;**

**E**

**- Associazione Comuni Marca Trevigiana (C.F. 80020100261), con sede in Via Cal di Breda 116 – Edificio 7, 31100 TREVISO, rappresentato dalla Presidente Paola Roma, che agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente ed ivi per la carica domiciliato;**

**E**

**- Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (C.F. 03052880261), con sede in Via Cal di Breda 116 – Edificio 7, 31100 TREVISO, rappresentato dal Presidente Marco Della Pietra, che agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente ed ivi per la carica domiciliato;**

**PREMESSO**

- che, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione, l'art. 1, comma 622, della L. 27.12.2006, n. 296 prevede - al fine del conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età - l'obbligatorietà dell'istruzione impartita per almeno dieci anni, con elevazione dell'età per l'accesso al lavoro a sedici anni;
- che, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 297/1994 "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" - così come sostituito dal D.L. n. 123 del 15.09.2023 ("*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*") (cd. "Decreto Caivano") convertito con L. 159/2023 – investe le figure del Dirigente scolastico e del Sindaco di compiti maggiormente stringenti quali Autorità cui compete l'individuazione e vigilanza dei minori non in regola con l'obbligo di istruzione;
- che, alla luce della suddetta disciplina, costituiscono - rispettivamente - *violazione* dell'obbligo di istruzione la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione (quando l'istruzione non sia procurata altrimenti ovvero quando non sussistano motivi di salute o gravi impedimenti) ed *elusione* dell'obbligo medesimo la mancata frequenza delle lezioni, senza giustificato motivo, per più di 15 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di 3 mesi ed, in ogni caso, quando questa raggiunga almeno un quarto del "*monte ore annuale personalizzato*" del minore interessato;
- che violazione ed elusione dell'obbligo scolastico possono integrare - a carico degli adulti "*responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione*" nei confronti dei minori non in regola - la fattispecie di reato di cui all'art. 570 *ter* del C.P. "*Inosservanza*

*dell'obbligo dell'istruzione dei minori*" con applicazione a carico dei responsabili medesimi, quando definitivamente accertatane la commissione, di una pena alla reclusione fino a 2 ovvero 1 anno di reclusione (a seconda delle ipotesi), oltre alla sospensione di eventuali benefici di carattere assistenziale;

- che, in tal senso, il predetto art. 114 del D. Lgs. 297/1994, nella sua nuova formulazione, prescrive, ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico, una collaborazione - costante e tempestiva - tra il Dirigente scolastico ed il Sindaco con indicazione di una precisa scansione temporale degli adempimenti e delle misure di intervento a carico di ciascuna Autorità;
- che, in un'ottica di leale collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche e nel perseguimento del comune obiettivo del contrasto alla dispersione scolastica e della tutela dei minori, Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, Associazione Comuni Marca Trevigiana e Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana hanno sottoscritto, in data 10 febbraio 2025, un Protocollo d'Intesa per l'avvio di concrete ed omogenee modalità e prassi operative nell'esercizio della funzione di vigilanza e monitoraggio dell'obbligo scolastico dei minori che nel prosieguo del presente accordo si intendono meglio dettagliare.

Tutto, ciò premesso, le Parti - come sopra rappresentante – convengono e sottoscrivono quanto segue:

#### **Art. 1 – PREMESSE E FINALITÀ DI ALLEANZA EDUCATIVA**

Le premesse, così come sopra riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo che è finalizzato a rafforzare la collaborazione tra Scuole e Comuni per l'implementazione delle azioni e progettualità individualizzate volte a intercettare e arginare i percorsi di dispersione scolastica, privilegiando quindi un approccio di prevenzione costruttiva, anticipando le azioni di ammonimento e, solo in *extrema ratio*, di denuncia.

#### **Art. 2 - OGGETTO**

Il presente Protocollo è finalizzato all'individuazione ed adozione, in un'ottica di leale e tempestiva collaborazione, di modalità operative e di strumenti utili a contrastare la dispersione scolastica e ad assicurare, per quanto di rispettiva competenza di ciascuna Parte, la vigilanza ed il monitoraggio sull'adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori, così come prescritto dall'ordinamento giuridico vigente ed, in particolare, dall'art. 114 del TU n. 297/1994, così come sostituito dal DL 123/2023 "Decreto Caivano".

#### **Art. 3 – CONDIVISIONE DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY**

L'esercizio dell'attività di contrasto alla dispersione scolastica e di vigilanza sull'osservanza dell'obbligo di istruzione, con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 114 del TU 297/1994, rende necessaria una costante e tempestiva condivisione di informazioni e dati *personali* e – quando strettamente necessario a contestualizzare la condizione del minore – anche dati *particolari* (così come definiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) che li individua nei *"dati [...] che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché [...] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona."*)

Nelle more dell'adozione del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di cui al comma 3 dell'art. 114 del TU 297/1994 in materia di sicurezza delle comunicazioni di detti dati, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 ed, in particolare, del suo art. 6 a mente del quale si ritengono leciti il trattamento e la condivisione in quanto effettuati da Pubbliche Amministrazioni (Scuola e Comune di residenza del minore) chiamate a vigilare sull'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'adempimento di un obbligo espressamente previsto dalla legge.

È comunque opportuno assicurare agli interessati la piena e completa informazione sul trattamento dei dati suindicati tramite consegna ovvero pubblicazione nel portale dell'ente depositario di specifica informativa riportante (con linguaggio semplice, chiaro e facilmente comprensibile da chiunque):

- a) l'identificazione del Titolare (cioè dell'Ente che effettua il trattamento)
  - b) il nominativo ed i dati di contatto del DPO;
  - c) le tipologie di dati trattati (anagrafici, e-mail, dati appartenenti a categorie particolari, ecc.);
  - d) le finalità del trattamento e la base giuridica che rende quel trattamento legittimo;
  - e) le modalità di trattamento (cartacea o telematica);
  - f) i tempi di conservazione;
  - g) i soggetti esterni all'organizzazione del Titolare a cui i dati vengono comunicati;
  - h) la natura obbligatoria del conferimento;
  - i) I diritti degli interessati specificamente indicati agli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
  - l) le modalità di esercizio di tali diritti.
- (vd. modello informativa privacy allegato)

#### **Art. 4 - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA**

L'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, nella fascia di età 6/16 anni, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (Legge 296 del 2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

L'istruzione obbligatoria può essere realizzata attraverso:

- a) il sistema pubblico di istruzione: scuole statali e scuole paritarie non statali;
- b) il sistema di istruzione alternativo: scuole non paritarie; scuole straniere; istruzione parentale (forme ammesse dall'ordinamento giuridico, benché alle specifiche condizioni, anche ai fini dell'idoneità finale, prescritte per ciascuna tipologia indicata).

Integra la violazione dell'art. 570<sup>ter</sup> del CP "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori" a carico degli adulti responsabili dell'istruzione e il conseguente obbligo di trasmissione della notizia di reato in capo al Sindaco, ex art. 331 CPP:

- a) la mancata iscrizione del minore, appartenente a tale fascia di età, ad una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- b) la mancata acquisizione dell'istruzione attraverso una delle forme alternative ammesse dall'ordinamento;
- c) la mancata frequenza che persista dopo l'ammonizione di cui all'art. 11 del TU 297/1994.

Fatta salva l'ipotesi di mancata iscrizione, il Dirigente scolastico interessato, in sede di prima verifica circa le ipotesi di supposta violazione dell'art. 570<sup>ter</sup> CP sopra descritte, acquisisce dal soggetto responsabile dell'istruzione del minore la dichiarazione circa l'eventuale forma alternativa di istruzione garantita al minore stesso comunicando il relativo contenuto al Sindaco del Comune di residenza del medesimo per l'adozione, qualora necessario, dell'ammonimento.

#### **Art. 5 - ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO**

La regolare frequenza scolastica dei minori obbligati deve essere assicurata dal/dai soggetto/i adulto/i responsabile/i dell'adempimento dell'obbligo di istruzione individuati dal Dirigente scolastico.

Qualora il Dirigente scolastico verifichi assenze del minore, non giustificate, superiori a 15 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di 3 mesi, provvede ad effettuarne comunicazione al/ai suddetto/i responsabile/i con invito a riprendere la frequenza entro 7 giorni.

Nell'ipotesi del protrarsi dell'inadempienza, il Dirigente scolastico provvede a avvisare il Sindaco del Comune di residenza del minore affinché questi proceda con l'ammonizione del/dei responsabile/i dell'adempimento.

La comunicazione, da parte del Dirigente scolastico, delle informazioni necessarie ad investire il Sindaco del Comune di residenza del minore dell'avvio della procedura di competenza deve indicare quanto riportato nello schema **allegato sub A** al presente Protocollo ed, in particolare:

- a) il/i nominativo/i del/i responsabile/i dell'adempimento dell'obbligo scolastico, con indicazione dei rispettivi (se diversi) recapiti;
- b) l'insussistenza di giustificati motivi per le assenze;
- c) l'ammontare del monte ore annuale personalizzato del minore;
- d) l'eventuale superamento o meno del 25% del monte ore annuo personalizzato.

Il Dirigente scolastico, al fine di valutare la sussistenza di giustificati motivi alla base delle assenze, acquisisce la documentazione ritenuta più idonea a comprovarne la sussistenza quale, a titolo esemplificativo: certificazione medica, biglietti aerei, autodichiarazioni, ecc.

Nel caso l'assenza non giustificata ammonti ad almeno un quarto del monte ore personalizzato annuale del minore si integra l'ipotesi di "elusione dell'obbligo scolastico" cui consegue a carico del Sindaco del Comune di residenza del minore, ai sensi dell'art. 331 CPP, l'immediata denuncia del/i responsabile/i dell'adempimento per il reato di cui all'art. 570ter CP.

#### **Art. 8 – AMMONIMENTO**

Il Sindaco del Comune di residenza del minore soggetto all'obbligo di istruzione provvede all'ammonimento del/i responsabile/i dell'adempimento quando:

- a) risulti, a seguito di verifica effettuata direttamente tramite accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST) ovvero tramite i dati inviati entro il mese di ottobre di ciascun anno dai Dirigenti scolastici, la mancata iscrizione al sistema pubblico di istruzione ovvero la mancata acquisizione della propria istruzione nelle forme alternative ammesse dalla legge;
- b) il Dirigente scolastico abbia fatto avviso della situazione per effetto della mancata frequenza della scuola da parte del minore, senza giustificati motivi, per oltre 15 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di 3 mesi.

Il Sindaco del Comune di residenza del minore provvede all'ammonimento secondo lo schema **allegato sub B** al presente Protocollo.

Al Dirigente scolastico, cui l'atto di ammonimento viene trasmesso per conoscenza, spetta comunicare - una volta trascorso il termine per l'adempimento indicato nel provvedimento sindacale – l'avvenuta ripresa o meno della frequenza scolastica (**come da schema allegato sub C**).

Nel caso l'assenza perduri in mancanza di giustificati motivi, il Sindaco del Comune di residenza del minore procede ex art. 331 CPP con la trasmissione della notizia di reato, per la fattispecie di cui all'art. 570ter CP., a carico del/i responsabile/i dell'adempimento, inviandola alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, anche per il tramite della Polizia Locale.

#### **Art. 6 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA**

La Scuola ed i Comuni si impegnano, di norma, a collaborare implementando canali e forme di comunicazione fluidi e costanti, al fine di favorire il rispetto dell'obbligo di istruzione, sostenendo le famiglie attraverso l'attivazione di servizi agevolativi di competenza (servizio di scuolabus, servizio mensa, fornitura libri di testo, ecc.) e specifiche progettualità di supporto alla conciliazione famiglia/lavoro (es. pre e dopo scuola, sportelli di ascolto, attività facoltative e laboratoriali, ecc.).

#### **Art. 10 – TRASMISSIONE NOTIZIA DI REATO**

Nel caso, nonostante l'ammonimento, la mancata iscrizione e la mancata frequenza perdurino, in mancanza di giustificati motivi, il Sindaco del Comune di residenza del minore procede ex art. 331 CPP con la trasmissione della notizia di reato (**come da schema allegato sub D**) per la fattispecie di cui all'art. 570ter CP., a carico del/i responsabile/i dell'adempimento, inviandola

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, anche per il tramite della Polizia Locale.

#### **Art. 11 – DIFFUSIONE PROTOCOLLO E SCHEMI ALLEGATI**

Le Parti assicurano, ciascuno per mezzo della propria organizzazione, la specifica diffusione, presso le Scuole ed i Comuni dell'area di pertinenza, del presente Protocollo e dei suoi allegati al fine di agevolarne una applicazione omogenea da parte dei soggetti coinvolti nella procedura di vigilanza e monitoraggio dell'istruzione obbligatoria.

#### **Art. 12 - DURATA**

La presente convenzione vale dal momento della sua sottoscrizione e fino a diverso accordo. Eventuali integrazioni che si rendessero necessarie, e tali da non essere in contrasto con i contenuti del presente Protocollo, potranno essere adottate con semplice scambio di comunicazioni formali fra le Parti.

*Letto, firmato e sottoscritto.*

Ufficio Scolastico Provinciale

La Dirigente Dr.ssa Barbara Sardella (*documento firmato digitalmente*)

Associazione Comuni della Marca Trevigiana

La Presidente Dr.ssa Paola Roma (*documento firmato digitalmente*)

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Il Presidente Marco Della Pietra (*documento firmato digitalmente*)